

Circolare **n.04-2023**

06 Marzo 2023

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

- 1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCianti**
- 2) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**
- 3) SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023**
- 4) OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2023**
- 5) SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA**

1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 19 del 10 febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.208,40 euro	4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.077,12 euro	4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 52.190 euro	24%	24,48%
	da 52.190 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 52.190 euro	23,25%	23,73%
	da 52.190 euro	24,25%	24,73%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.

2) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

Con la **circolare n. 12 del 1° febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l'incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2022	2023
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"> • 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta • 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali



3) SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2023, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

4) OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2023

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2023.

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell'adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e nell'articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

Riforma Terzo settore: esclusione da valutare



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

Si tenga inoltre presente che in attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) l'articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede, per i soggetti che entrano a far parte della nuova famiglia degli ETS (enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi.

In considerazione della intervenuta operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a far data dal 23 novembre 2021 ma anche del fatto che la disapplicazione del citato articolo 148, Tuir non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è ad oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui al citato articolo 148, comma 3, Tuir possano pacificamente ritenersi esonerati dall'obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello che quelli successivi).

Si ritiene, pertanto, che fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts che applicano la richiamata agevolazione sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all'Agenzia delle entrate.

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “*una tantum*” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “*rilevanti*” intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “*fisiologiche*”. In tal senso le istruzioni affermano che

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”

Con la **risoluzione n. 125/E/2010**, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale

Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “*importi*” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “*qualitativo*”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Si
associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “ <i>occasionale</i> ” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “ <i>abituale</i> ”	Si

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.



Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009** l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì " *occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*". A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Sì

Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

N.B.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*”.

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica “*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro 60 giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata “*Perdita dei requisiti*”.

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno
--------------------------	--	------------	--------	------	------

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2023 , pertanto, si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

5) SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA

Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei crediti energetici e gasetici del secondo semestre 2022.

Si tratta di un nuovo adempimento secondo il quale, a pena di decadenza dal beneficio, i beneficiari dei crediti per energia elettrica e/o gas relativi al secondo semestre 2022, devono comunicare una serie di dati per permettere all'Agenzia delle entrate di tenere traccia dei crediti ancora utilizzabili.

Tale comunicazione va effettuata quindi solo se alla data del 16 marzo 2023 residuino importi da compensare. Diversamente il contribuente non avrà alcun obbligo.

In particolare, sarà necessario comunicare:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata in calce alla presente informativa;
- l'importo della spesa agevolata (casella “*Importo di riferimento*”);
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O



Il provvedimento precisa che l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.

Mod. n.

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI
(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

Codice credito Descrizione credito maturato

Importo di riferimento Importo credito maturato

,00 ,00

Riassumendo:

Soggetti obbligati	Beneficiari del <i>bonus</i> energia
Contenuto della comunicazione	Credito del terzo e quarto trimestre 2022 non compensato
Scadenza della comunicazione	16 marzo 2023



Nessuna comunicazione è invece necessaria se il credito è stato ceduto a terzi e solo limitatamente al credito ceduto (se fosse ceduto il solo credito dei mesi di ottobre e novembre e non quello di dicembre per questo ultimo vige comunque l'obbligo di comunicazione in caso di mancata compensazione al 16 marzo 2023).

La comunicazione va trasmessa in via telematica utilizzando la modulistica appositamente approvata.

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo, ovvero l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Nel caso in cui, in mancanza di comunicazione, si provvedesse ugualmente dal 17 marzo alla compensazione il modello F24 verrà scartato.

Di seguito si riporta la tabella con le percentuali del credito riconosciuto per ciascuna tipologia di agevolazione.

Codice credito	Importo di riferimento	Importo credito maturato
6968	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6969	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6970	ammontare della spesa agevolata	pari al 15% dell'importo di riferimento
6971	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6983	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI
Commercialista – Revisore Legale

6984	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6985	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6986	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6987	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento
6993	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6994	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6995	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6996	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6972	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134 Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070